REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che fissa, per la campagna 1986/1987, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base ; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1986/1987 con regolamento (CEE) n. 1352/86 del Consiglio (3) ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori ; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2, e dell'articolo 305, punto 2, dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo viene ravvicinato al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna ovvero in Portogallo ;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi alla prima parte della campagna 1986/1987 ; che occorre pertanto derogare alle date previste dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1986/1987, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti :

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
11,21	11,76	20,03

2. Il prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1986/1987, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti :

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
2,86	3,41	11,68

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti per la prima parte della campagna 1986/1987 possono essere stipulati fino al 31 luglio 1986.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1562/85, le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1986.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1986.

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.
(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1985, pag. 47.
(4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
(5) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente